

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4196 del 09/09/2020
Oggetto	: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 9472 del 18/06/2020) con scadenza di validità in data 17/06/2035, per l'impianto destinato ad attività di Produzione funghi, sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria, intestato alla società FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4332 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 9472 del 18/06/2020) con scadenza di validità in data 17/06/2035, per l'impianto destinato ad attività di Produzione funghi, sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria, intestato alla società **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 9472 del 18/06/2020) con scadenza di validità in data 17/06/2035, per l'impianto in oggetto intestato alla società **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** (C.F. 02806471203 e P.IVA 0286471203), per sostituzione dell'Allegato C all'AUA vigente sopra identificata con l'Allegato C di cui al presente Atto.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla società **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** (C.F. 02806471203 e P.IVA 0286471203) ed in particolare il contenuto dell'Allegato C "comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento".
- Dato atto che il SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 9472 del 18/06/2020 (pratica SUAP n. 8781/2019) pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2020 al PG/2020/115858 (**Pratica SINADOC 14928/2019**), ha trasmesso una nota inviata allo stesso dalla società **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** con la quale la stessa società segnalava la presenza, nell'Allegato C dell'AUA in suo possesso, di prescrizioni e valutazioni non compatibili con la natura del materiale da utilizzare in agricoltura.
- La nota ricevuta richiedeva lo stralcio totale o, in subordine, parziale, delle prescrizioni contenute nell'allegato C all'AUA.
- L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione ricevuta e le nuove informazioni in essa contenute, hanno consentito di accogliere, sia pur parzialmente, le osservazioni espresse dalla Società, pertanto si è reso necessario procedere ad una modifica dell'Allegato C all'AUA vigente dettando nuove prescrizioni e adempimenti che la Società dovrà rispettare.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa **la scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/06/2035**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 07/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.
Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10

ALLEGATO C

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

L'attività produttiva della Società prevede, al termine di ogni ciclo produttivo, l'asportazione e la successiva utilizzazione agronomica del substrato di coltivazione dei funghi su terreni agricoli di proprietà della medesima Società. I dati relativi alla produzione di detto substrato e all'utilizzo agronomico sono dettagliati nella documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA e alle sue successive integrazioni.

Detta attività risulta essere compatibile come pratica agronomica, ma solo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, il quale pur riguardando prioritariamente l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, contiene norme, pratiche e limitazioni applicabili, per analogia, anche a detto materiale.

Sia ARPAE APAM con proprio parere tecnico del 12/07/2019, che il Comune di Minerbio con proprio Nullaosta del 23/08/2019, hanno evidenziato che l'utilizzazione agronomica del substrato possa avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto Regolamento Regionale e a seguito dell'adozione da parte della Società degli adempimenti richiesti.

Pertanto l'attività di Utilizzazione agronomica del substrato e il suo stoccaggio e/o conseguente accumulo a piè di campo effettuato sempre a fini agronomici, può avvenire solo e sempre nel rispetto delle seguenti prescrizioni

Prescrizioni

1. La gestione del substrato esausto della coltivazione dei funghi, se avviato all'utilizzo agronomico, è soggetto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa regionale vigente (Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.);
2. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica del substrato esausto da fungaia.

3. Ai fini del D. Lgs 75/2010, il substrato esausto della coltivazione di funghi si configura, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2019 n.130 quale fertilizzante ammendante organico a tutti gli effetti. (D. Lgs 75/2010 allegato 2 Ammendanti n.17 “Compost esausto da funghicoltura”).
4. La società non è tenuta alla presentazione di una comunicazione di utilizzazione agronomica, così come prevista dal Regolamento Regionale n.3/2017, ma è altresì tenuta al rispetto dei limiti e delle condizioni di utilizzazione ed accumulo a piè di campo del materiale, disposte dal medesimo regolamento.
5. La Società è tenuta a rendere disponibili i dati sull’ingresso del composto inoculato in azienda, sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica del substrato e a mettere in atto le pratiche gestionali utili a preservare i terreni e l’ambiente che sono già state concordate durante l’iter processuale per il ripristino dell’area sita in via Casoni a Budrio.
6. Se la modifica della presente attività comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l’azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
7. La società Titolare dell’impianto è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA trasmessa al SUAP dell’Unione delle Terre di Pianura in data 19/04/2019 (prot.n. 8787), in data 26/04/2019 (prot.n. 9075 e 9076) e successive integrazioni.
- Dichiarazione presentata al SUAP dell’Unione Terre di Pianura in data 10/08/2020 al prot.n.13177

Pratica Sinadoc 14928/2019

Documento redatto in data 07/09/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.